

DECISIONE (UE) 2017/1792 DEL CONSIGLIO**del 29 maggio 2017****relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 aprile 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo sulla riassicurazione. I negoziati si sono conclusi positivamente con uno scambio di lettere tra i negoziatori principali il 12 gennaio 2017.
- (2) È opportuno firmare l'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione («accordo»).
- (3) Al fine di consentire l'istituzione del comitato congiunto in conformità dell'accordo, che offrirà all'Unione e agli Stati Uniti d'America un forum per lo scambio di informazioni sulla corretta attuazione dell'accordo, e al fine di consentire l'attuazione di pratiche armonizzate da parte delle autorità di vigilanza nell'Unione per quanto riguarda la vigilanza di gruppo che sono già possibili nell'ambito dell'attuale quadro giuridico dell'Unione in tale settore, gli articoli 4 e 7 dell'accordo dovrebbero essere applicati in via provvisoria in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

